


*Prof. Avv. Stefano Tarullo*  
Viale dell'Aeronautica n. 11  
00144 Roma  
Tel. e Fax: 06.5925357  
Pec: [stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org](mailto:stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org)

*Avv. Alberto Saraceno*  
Via degli Scipioni n. 265  
00193 Roma  
Tel.: 06.39754642 Fax: 06.20976530  
Pec: [info@pec.studiolegalesaraceno.com](mailto:info@pec.studiolegalesaraceno.com)



**ECC.MO TAR LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

**Nell'interesse:**

**[REDACTED]** rappresentato e difeso - giusta procura rilasciata *ad litem* in calce al presente atto - congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Stefano Tarullo (c.f. TRLSFN71B21H501P) e dall'Avv. Alberto Saraceno (c.f. SRCLRT71E12H501V), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno in 00192 Roma, Via degli Scipioni n. 265;  
**Pec per comunicazioni: stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org; info@pec.studiolegalesaraceno.com; Fax per comunicazioni: 06/20976530;**

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'INTERNO** (c.f. 97420690584), in persona del legale rappr.te *pro tempore*, con sede in 00184 Roma, Piazza del Viminale n. 1;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli l'Amministrazione Generale prot. n. **[REDACTED]** a firma del Viceprefetto Vicario, **[REDACTED]** adottato in risposta ad un'istanza di riammissione del ricorrente, con cui lo stesso viene escluso dalla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018

emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. n. [REDACTED] a firma del direttore Centrale [REDACTED] con cui si decreta in via definitiva l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione atteso il preteso verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto dipartimentale n. [REDACTED]
- del verbale n. [REDACTED] della "Commissione esaminatrice della procedura speciale di reclutamento nella Qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario – D.M. 238 del 14/11/2018", nella parte in cui giudica il terzo modulo svolto dal ricorrente "oltre il tempo massimo" indicando il tempo di [REDACTED]
- per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
- ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
- di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

\* \* \*

#### FATTO

L'attuale ricorrente, Sig. [REDACTED] ha preso parte alla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 (bando concorsuale), venendo ammesso a sostenere le prove di capacità operativa di cui all'Allegato C del bando (Doc. 1).

Segnatamente, l'art. 6 del bando, dedicato alle "Modalità di espletamento della procedura selettiva", dispone che "La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneità tramite apposita prova di capacità operativa".

Il **successivo art. 8** stabilisce che *“La prova di capacità operativa è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità”*; ed aggiunge che *“Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”*.

L’**Allegato C al bando**, diretto specificamente a regolare la prova di capacità operativa, suddivide la stessa in **quattro moduli**, *“il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative”*, precisando che *“La prova di capacità operativa si intende superata se il candidato esegue gli esercizi dei quattro moduli in modo corretto e completo entro il tempo massimo previsto per ciascun modulo”*. Dispone inoltre l’Allegato C che *“Fatte salve indicazioni diverse, vevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”*.

Il **modulo 1** consiste nella valutazione della forza e della predisposizione all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi (salita sulla pedana alta m 0,67; estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio della pedana e successivo riposizionamento del medesimo in sede; trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40 lungo un percorso piano di circa m 20; due trazioni complete alla sbarra fissa).

Il **modulo 2** consiste nella valutazione della capacità di reazione motoria, di coordinazione e di equilibrio (salita della fune fino a circa m 5 dal suolo, passaggio su

una piattaforma posta a m 4,00 dal suolo, discesa della pertica; traslocazione su trave di equilibrio lunga m 5; scavalco della parete in legno alta m 2; attraversamento del tunnel oscurato, lungo m 6 e del diametro di m 0,80; salita e discesa ripetuta per 10 volte della rampa di scale, costituita da 11 alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10).

Il **modulo 3**, che maggiormente interessa nella presente fattispecie, consiste nella *“Valutazione dell’acquaticità”* (c.d. prova in piscina). Riferendo testualmente la descrizione recata dal ridetto Allegato C, esso si compone di *“esercizi (...) che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35” (35 secondi). (...) Il campo di svolgimento della prova (...) è costituito da una corsia di piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70. Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell’acqua, sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito indicate: 1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza; 2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza; 3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza; 4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza; 5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza. La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8. Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati con pannelli verticali e non hanno parti pericolose (...)”*. Si specifica poi che *“Il Modulo 3 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli esercizi natatori, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35 secondi. Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo è incrementato dell’eventuale penalità applicata dalla Commissione in caso di esecuzione non corretta della prova. L’applicazione della penalità può comportare, pertanto, il mancato superamento della prova da parte del candidato qualora determini il superamento del tempo limite di esecuzione”*.

La condotta del candidato da tenere durante la fase di "nuoto in apnea" risulta illustrata in dettaglio dall'Allegato C, nel paragrafo "*Protocollo di esecuzione*".

Giova subito sottolineare che la qui gravata esclusione del ricorrente dal concorso è dipesa proprio dal preteso mancato superamento di tale Modulo 3; il che non ha permesso al ricorrente di [redacted] incentrato sulla valutazione della capacità di orientamento e mobilità in condizioni di visibilità assente (si prevedono alcuni esercizi quali *tapis roulant* a passo veloce con maschera facciale, elmetto di protezione, scarpe antinfortunistiche e guanti; percorso piano con cambi di direzione multipli e con la presenza di ostacoli in posizione non nota al candidato, da effettuarsi con i dispositivi di protezione anzidetti; smontaggio di un elemento tubolare mediante attrezzature manuali scelte dal candidato).

\* \* \*

Il ricorrente Sig. [redacted] il cui nominativo veniva attinto da pregressa graduatoria poi rettificata nella quale risulta utilmente inserito [redacted] (Doc. 7), veniva convocato per il giorno [redacted] a sostenere le prove operative presso le Scuole Centrali Antincendi (SCA) in [redacted] (Doc. 2). In quella sede il candidato, in possesso della certificazione di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera e nuoto (Doc. 13), [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] Il ricorrente,

pertanto, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Più in dettaglio, [REDACTED] nelle "Note", specifica che  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

A distanza di due giorni, in data [REDACTED] il ricorrente si recava per un approfondimento dal Dott. [REDACTED] suo [REDACTED] in [REDACTED], il quale [REDACTED] prescrivendo 10 giorni di riposo (Doc. 4).

Con raccomandata del [REDACTED] il deducente rappresentava compiutamente l'accaduto alla Commissione esaminatrice del concorso, allegando la predetta certificazione medica. Il Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (Doc. 5).

Del tutto inaspettatamente, con l'epigrafata nota prot. n. [REDACTED] oggetto della presente impugnativa, l'Amministrazione rispondeva negativamente all'istanza del candidato, osservando quanto testualmente qui di seguito si riporta: "(...) in base a quanto previsto dall'allegato C del bando di concorso, l'interruzione

dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifici tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo e, pertanto l'istanza non può essere accolta" (Doc. 6).

Volendo ottenere ulteriori riscontri e rassicurazioni circa il proprio stato di salute, il ricorrente *medio tempore* (e precisamente in [redacted] il giorno seguente [redacted] si sottoponeva ad analisi di laboratorio presso la [redacted] (Doc. 9) e, in data [redacted] si recava a nuova visita medica dal medesimo Dott. [redacted] [redacted] [redacted] (Doc. 10).

Per ulteriore scrupolo il Sig. [redacted] si sottoponeva ad ulteriore visita rivolgendosi alla D.ssa [redacted] specialista in medicina legale. La professionista, presa visione delle analisi di laboratorio precitate, certificava in data [redacted] che il [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Da ultimo, con provvedimento (anch'esso qui gravato) del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. n. [redacted] a firma del direttore Centrale [redacted] si decretava in via definitiva l'esclusione del Sig. [redacted] dalla procedura selettiva in questione atteso l'asserito verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018 (Doc. 8).

\* \* \*

Avverso gli atti in epigrafe, gravemente illegittimi nonché lesivi degli interessi del Sig. [REDACTED] si propone il presente ricorso (per esigenze meramente cautelative e tuzioristiche notificato anche ad un possibile controinteressato) fondato sui seguenti motivi di

#### DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 238/2018 (BANDO CONCORSUALE) E DEL RELATIVO ALL. C. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: CARENZA DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI, ERRORE DI FATTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI, ASSOLUTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE PERPLESSA, INSUFFICIENTE ED INCONGRUA, CON VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90. SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

I. Nel provvedimento prot. n. [REDACTED] con cui si rigetta l'istanza di riammissione del ricorrente, si invoca l'Allegato C del bando di concorso assumendosi, segnotamente, che il mancato superamento della prova di capacità operativa e l'assegnazione della qualifica di «non idoneo» in capo al candidato discenderebbero anche dall'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio.

In realtà, il significato e la portata dell'Allegato C, nella parte in cui dispone l'esclusione del candidato che non superi la prova operativa o una sua parte, risultano completamente travisati e stravolti in seno al provvedimento *de quo*.

Anzitutto, va sgomberato il campo da un equivoco, che l'atto gravato suggestivamente vorrebbe generare: nel caso di specie non può assolutamente ricorrere la fattispecie della "interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova", posto che siffatto presupposto di esclusione presupporrebbe



un atto volontario di "ritiro" dalla prova da parte del candidato; ciò che nella vicenda in esame non si è verificato; era infatti ferma intenzione del Sig. [REDACTED] ove le sue condizioni fisiche glielo avessero consentito, portare a termine la prova.

Ma non può qui ravvisarsi neppure l'evenienza della "mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa". Ed infatti, come esposto in narrativa, il ricorrente non ha subito alcun "infortunio", casistica che presuppone un incidente o sinistro occorso appunto durante il corso di svolgimento della prova, ma - ed è cosa ben diversa - ha affrontato la prova accusando sin dall'inizio il malore certificato dal Pronto Soccorso [REDACTED] (il giorno stesso, ossia in data [REDACTED]

dai diversi referti medici di cui si è detto in narrativa (ben tre: quello del [REDACTED] e dagli esami di laboratorio (svolti il [REDACTED] che non lasciano adito a dubbi o interpretazioni al riguardo.

La p [REDACTED]

verificatosi in fase di esecuzione. [REDACTED]

[REDACTED] Ciò tanto più che il candidato, nell'immediatezza della prova stessa, ha cercato di far presente alla Commissione esaminatrice la sussistenza della propria debilitazione fisica (poi rivelatasi addirittura imputabile [REDACTED] senza tuttavia riuscirvi, e non per sua colpa. Ed infatti, come risultante dal verbale n. [REDACTED] si è potuto far presente alla Commissione il malore solo *ex post*, prima dell'inizio del quarto modulo.

II. Va ancora segnalato che la scelta per l'invio immediato del ricorrente al Pronto Soccorso da parte dell'infermeria delle SCA documenta in modo oggettivo che la stessa Amministrazione ha potuto sia pur sommariamente riscontrare

l'infermità riferita dal candidato; e ciò *ictu oculi*, ancor prima cioè che fossero acquisite in via confermativa le successive certificazioni mediche del [REDACTED] del [REDACTED] queste ultime due graniticamente suffragate dagli esami di laboratorio sostenuti in data [REDACTED]

In tal senso è inequivocabile il verbale della Commissione esaminatrice [REDACTED] [REDACTED] relativo al giorno della prova, là dove riferisce che il ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] È chiaro ed incontestabile, da quanto specificamente verbalizzato, che vi è stata una prima valutazione clinica, da parte del sanitario presente alle prove, confermativa di un malore che non poteva certo imputarsi alla fisiologica stanchezza conseguente all'effettuazione del modulo.

Appare perciò del tutto contraddittorio che, dopo aver riconosciuto come sussistente la circostanza impeditiva *ab initio* del regolare svolgimento della prova (al punto da inviare il ricorrente al [REDACTED] in via d'urgenza), la resistente Amministrazione abbia poi finito per negarla arbitrariamente, in forza di una lettura formalistica e riduttiva della *lex specialis* concorsuale, di fronte alla legittima istanza del candidato (datata [REDACTED] che intendeva semplicemente affrontare – addirittura dichiarandosi disposto a farlo *ex novo* - i moduli previsti dall'Allegato C al bando.

Sul punto è appena il caso di ricordare l'insegnamento giurisprudenziale in base al quale i criteri ermeneutici sussidiari del *favor participationis*, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura concorsuale devono esser impiegati in tutti i casi in cui la lettura del bando non sia univoca e lasci spazio a dubbi ed incertezze (Cons. Stato, Sez. V, 18.12.2003 n. 8342). Ed anzi la commissione deve sempre adottare un'interpretazione finalistica delle clausole del bando, conforme cioè alla *ratio* della procedura concorsuale ed ispirata al principio del *favor participationis*, allorquando una simile operazione ermeneutica non violi i principi di trasparenza e "*par condicio*" e risultino ugualmente rispettate le

disposizioni riguardanti i requisiti di ammissione e/o partecipazione alla gara stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 2.10.2008, n. 4783).

Qualora, tuttavia, dovesse ritenersi non interpretabile nel senso anzidetto l'Allegato C, lo si impugna cautelativamente in questa sede in quanto prescrizione di bando irrazionale ed ingiustificatamente restrittiva della partecipazione dei candidati idonei alla procedura selettiva.

III. Venendo a [REDACTED] [REDACTED] siano consentite solo alcune brevi osservazioni, che potranno eventualmente essere ampliate e corroborate dalla C.T.U. ove il Collegio ritenesse opportuno disporla in accoglimento dell'istanza che più oltre sarà formalizzata.

Come è noto in campo clinico, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] in questa seconda ipotesi, essa deriva [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] si traduce in una sensazione di [REDACTED] di  
a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Ora, nella vicenda in esame il ricorrente ha affrontato la prova acquatica quando la

Inoltre, come si evince dalla relazione del medico legale, [REDACTED]

(Doc. 17) [REDACTED]

[REDACTED] Tanto è vero che, terminata la prova e quindi dopo un periodo di riposo, i valori del Signor [REDACTED] rientravano nella norma.

La Relazione sopra citata, fondata sulla migliore letteratura scientifica citata nella bibliografia ivi acclusa, non dà adito a dubbi, in quanto:

i) precisa che verosimilmente il forte stress fisico cui il ricorrente è stato sottoposto in data durante la riferita prova concorsuale ha [REDACTED]

ii) aggiunge che tale evento è da porre in diretta relazione causale con la [REDACTED]

iii) conclude testualmente nel senso che «il sig. [REDACTED] all'epoca del avvenuto [REDACTED]

III.1. Va anche precisato che [REDACTED] è stata dichiarata dal medesimo ben prima dell'inizio della prova acquatica; non sarebbe quindi lecito ipotizzare che essa possa aver costituito un pretesto ideato *ex post*, all'esito dello sfioramento del tempo massimo, per poter ottenere la ripetizione

del modulo. A smentire completamente tale teorica ipotesi sono non soltanto i referti medici prodotti (*in primis* quello del policlinico [redatto nell'immediatezza degli eventi]), ma anche le dichiarazioni rese dai testimoni presenti alla prova di acquaticità del [redatto]

A tal proposito, si depositano contestualmente al presente atto alcune dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di persone a diretta conoscenza dei fatti sopra narrati in quanto presenti al momento del loro accadimento.

Si tratta del Sig. [redatto] [redatto]  
[redatto]  
[redatto]  
[redatto]  
[redatto]  
[redatto] (Doc.

15).

Le medesime persone potranno altresì rendere formale prova testimoniale scritta nel presente giudizio, laddove l'Ecc.mo Collegio ritenesse utile acquisirla ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. in accoglimento dell'istanza che più oltre sarà formalizzata.

IV. Le premesse poste inducono a ritenere palesemente viziato anche il provvedimento prot. n. [redatto] del [redatto] con cui si decreta in via definitiva l'esclusione dalla procedura selettiva in questione. Tale esclusione riposa sull'asserito verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018 (bando concorsuale), i quali viceversa non risultano assolutamente integrati nella fattispecie in esame.

Tale previsione di bando dispone che "*Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento (...)*", ma siccome, per le ragioni anzidette, il "mancato superamento" non può qui ravvisarsi

[redatto]  
[redatto] l'esclusione è del tutto illegittima e priva di una

ragionevole motivazione che possa soddisfare le prescrizioni dell'art. 3 L. 241/90. Appare cioè oscuro il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere ad una così grave decisione, posto che il mancato superamento della prova è dipeso dalle transeunti e preesistenti condizioni fisiche del Sig. [REDACTED], peraltro ampiamente rese note e documentate, e da non da una sua presunta e "strutturale" inidoneità sul piano fisico; fattore questo che, pur costituendo il precipuo oggetto dell'accertamento da parte della commissione, di fatto non è stato mai verificato in una situazione di normalità con riferimento al deducente.

Risulta in tal senso completamente obliata la previsione fondamentale dell'art. 8 cit., ossia proprio quella che identifica la *ratio* e lo scopo della prova di capacità operativa: questa è infatti *"diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità"*. Elementi, tutti questi, che la commissione non ha potuto valutare essendo la prova del deducente inficiata [REDACTED]

Qualora, tuttavia, si volesse ampliare l'espressione "mancato superamento" di cui all'art. 8 cit. fino ad includervi anche l'incidenza di patologie – come quella diagnosticata al ricorrente – preesistenti e concomitanti alla prova di capacità operativa, risulterebbe palese l'irrazionalità della prescrizione in argomento; di conseguenza si impugna tale clausola di bando, per quanto di ragione, stante l'ingiustificata penalizzazione inferta a concorrenti che su un piano astratto sarebbero perfettamente «idonei» (poiché in grado di superare la prova in condizioni di normalità) e che solo per un contingente malessere non riescono a rispettare modalità e tempistiche prescritte per i vari moduli.

**V.** Il difetto di proporzionalità della misura di esclusione procedimentale adottata nei riguardi del ricorrente ancor più risulta manifesto considerando le gravissime conseguenze che ad essa si riconnettono.

Va infatti sottolineato che a mente del bando (art. 8 cit., ult. comma) il mancato superamento della prova di capacità operativa non produce i suoi effetti unicamente rispetto al prosieguo della procedura (determinando l'esclusione del candidato); esso, quale ulteriore e gravissimo effetto, comporta l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 76/2004, ossia la definitiva cancellazione dagli elenchi del personale volontario, nonché dell'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2006, vale a dire l'esonero/cessazione dal servizio in qualità di volontario.

Pertanto, ritenere "non idoneo" il deducente per un lievissimo sfioramento [redacted] rispetto al tempo massimo prefissato per la prova "valutazione dell'acquaticità" (35 secondi) è giudizio sommamente sproporzionato ed irrazionale in relazione al concreto rendimento del candidato ed alla conseguenza data dalla definitiva vanificazione di ogni speranza del ricorrente di servire il Corpo e di appartenervi, persino in forma volontaria.

\* \* \*

ISTANZA DI ACQUISIZIONE DI PROVA TESTIMONIALE EX ART. 63 CO. 3 CPA

Si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia assumere prova testimoniale, siccome ammissibile e rilevante ai fini del presente giudizio, da parte dei seguenti soggetti ed in merito ai seguenti capitoli di prova:

1) Sig. [redacted], residente in [redacted] in [redacted] sui seguenti capitoli di prova:

- «Vero è che in data [redacted]  
[redacted]

[redacted] i

- «Vero è che [redacted]  
[redacted]

[redacted]

[redacted] i

- « Vero è che, [redacted] il

Signor [redacted]

[REDACTED]

2) Sig.ra [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), residente a [REDACTED]  
[REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

- «Vero è che in data [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- « Vero è che, in tale data [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

- « Vero è con [REDACTED]

\* \* \*

ISTANZA PER ESPLETAMENTO DI C.T.U. EX ART. 63 CO. 4 E 67 CPA

Si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia acquisire C.T.U., siccome ammissibile e rilevante ai fini del presente giudizio, in merito alla patologia di cui è risultato affetto il ricorrente nel periodo in cui ha affrontato la prova di capacità operativa (vale a dire in data [REDACTED]). A tal fine questa difesa ritiene di aver fornito, anche a mezzo delle certificazioni mediche allegate, idoneo e sufficiente principio di prova, soddisfacendo in tal modo l'onere di fornire gli elementi di prova esistenti nella disponibilità di Parte ricorrente.

\* \* \*

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* del presente ricorso è evidente: ad una valutazione oggettiva della *performance* del Sig. [REDACTED] è giocoforza ritenere molto più che "idoneo" ad entrare nel Corpo dei Vigili del Fuoco colui che, [REDACTED]  
[REDACTED] sfiori solo di una manciata di secondi il tempo



massimo; un simile risultato attesta evidentemente un'efficienza fisica, un forza ed una capacità di resistenza fuori dal comune, che meriterebbero senza dubbio l'ammissione alla ripetizione della prova acquatica.

Il *periculum in mora* è del pari evidentissimo. Come infatti già chiarito sopra, in base all'art. 8 del bando il mancato superamento della prova determina la definitiva cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

Pertanto, in caso di mancata concessione del provvedimento cautelare da parte dell'Ecc.mo TAR il ricorrente è destinato a non poter operare (a vita) a servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, neppure come Vigile del Fuoco Volontario; e tutto ciò per uno sforamento rispetto al tempo limite della prova in piscina di entità a dir poco trascurabile, in quanto pari ad appena [REDACTED] come risultante dalla verbalizzazione della prova).

Né appare irrilevante il pregiudizio arrecato all'interesse pubblico: i provvedimenti qui contestati impediscono all'Amministrazione di servirsi delle prestazioni e delle qualità del ricorrente in presenza di eventi e situazioni (sismi, eventi atmosferici, calamità di vario genere) che potrebbero richiederlo e che nel territorio [REDACTED] sono tutt'altro che infrequenti.

Si vuole anche richiamare l'attenzione dell'Ecc.mo Collegio sul fatto che il Sig.

[REDACTED]

[REDACTED] Ciò risulta [REDACTED]

[REDACTED] da cui

emerge che [REDACTED]

[REDACTED] (Doc. 16). [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Peraltro proprio la natura strettamente personale del pregiudizio, che frustra definitivamente ed ingiustamente le legittime ambizioni del ricorrente riverberando

negativamente sulla cerchia familiare e sociale dell'interessato, rende impensabile monetizzare le conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare. Ne consegue che la concessione della misura cautelare qui richiesta si appalesa come l'unico rimedio possibile a tutela delle ragioni del medesimo nella more della definizione del presente giudizio.

\* \* \*

P.Q.M.

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del presente ricorso e della correlata istanza cautelare, con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite e sul rimborso del c.u.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto e versato è pari ad € 325,00.

*Pec per comunicazioni: stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org; info@pec.studiolegalesaraceno.com; Fax per comunicazioni: 06/20976530.*

Roma, 22 novembre 2019

Prof. Avv. Stefano Tarullo

Avv. Alberto Saraceno

Firmato  
digitalmente da  
**TARULLO**  
**STEFANO**  
Data: 2019.11.22  
09:36:56 +01'00'

Firmato  
digitalmente da  
**SARACE**  
**NO**  
**ALBERTO**  
Data: 2019.11.22  
14:08:10 +01'00'